

Verbale di Accordo

Il giorno 27 giugno 2013

tra

**Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A.,
Postelprint S.p.A., Docutel S.p.A., Posteshop S.p.A., Postecom
S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi
S.c.p.A., Poste Tutela S.p.A., Egi S.p.A., Postemobile S.p.A.,
Poste Energia S.p.A. e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr**

e

**SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni
e UGL Com.ni**

Premesso che

- con Decreto 1° luglio 2005, n. 178 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 208 del 07/09/2005) è stato emanato il regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'articolo 3, comma 4, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, al fine di garantire la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, impone la costituzione, entro il 18 luglio 2013, di appositi fondi di solidarietà bilaterali in relazione alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che non siano coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- l'articolo 3, comma 42, Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 sia adeguata alle norme della legge stessa con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013;
- l'entrata in vigore del Decreto di cui al periodo precedente determina l'abrogazione del Decreto 1° luglio 2005, n. 178 del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 208 del 07/09/2005) recante il regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.;

- l'articolo 3, comma 46, Legge 28 giugno 2012, n. 92, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 2, comma 28, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e il regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 novembre 1997, n. 477;
- che alla data di stipula del presente accordo non risultano ancora emanate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le norme di attuazione dell'articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92,

le Parti convengono quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

La disciplina del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., è adeguata – secondo quanto di seguito riportato- alle previsioni di cui all'articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Contestualmente l'accesso alle relative prestazioni viene esteso alle seguenti Società del Gruppo Poste Italiane: Postel S.p.A., Postelprint S.p.A., Docutel S.p.A., Posteshop S.p.A., Postecom S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Poste Tutela S.p.A., Egi S.p.A., Postemobile S.p.A., Poste Energia S.p.A. e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr.

Art. 1 Adeguamento del Fondo per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di "Poste Italiane S.p.A." all'articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92

1. Il Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A., di cui al presente accordo, (di seguito denominato "Fondo") già istituito presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, è adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Gli oneri di amministrazione e gestione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Selezione personale
Alf. [unclear]
[unclear]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 2 Finalità e destinatari del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. e delle seguenti Società del Gruppo Poste Italiane: Postel S.p.A., Postelprint S.p.A., Docutel S.p.A., Posteshop S.p.A., Postecom S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Poste Tutela S.p.A., Egi S.p.A., Postemobile S.p.A., Poste Energia S.p.A. e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr.- nei limiti della contribuzione da ciascuna effettivamente versata dalla data di adesione - che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



2. In relazione a quanto sopra, il suindicato Fondo viene ridenominato "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane".

3. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A., di cui al Decreto 1° luglio 2005, n. 178 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 208 del 07/09/2005), fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento del presente accordo, rimangono acquisite al Fondo medesimo, così come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Tali somme accantonate, potranno essere utilizzate esclusivamente per deliberare interventi in favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.A.

Art. 3 Amministrazione del Fondo


1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da 5 esperti designati da Poste Italiane e da 5 esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo o il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro ed occupazione, nonché da due funzionari con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.



2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.






3. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, senza possibilità di rielezione. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.



Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il Comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- c) deliberare la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) deliberare le sospensioni dal versamento della contribuzione ordinaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità e trasparenza;
- f) proporre modifiche della contribuzione ordinaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;



- g) formulare, più in generale, proposte alle Parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Salvatore Ferraro, Carlo, Romo, Giuseppe]

Art. 5 Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

- 1) all'erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 34 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipula del presente accordo, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di vigenza del Fondo stesso, su richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6 Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione;

b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, nella misura dell' 1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, mensilmente, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato, in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4 lettera d) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario.

Salvatore J. J. J.
Carla J. J.
Remy J. J.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Autofirma

Salvatore...

Carlo...

Romy...

...

...

...

5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di adeguamento del Fondo stesso alle previsioni di cui all'articolo 3, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 3, commi 26 e susseguenti, Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

8. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

9. Il Fondo ha l'obbligo di presentazione, a far data dal suo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92, di bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

10. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.

11. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma precedente, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

12. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente accordo, sono devolute alle forme di previdenza complementare in essere a tale momento presso le Società, in conto contribuzione ordinaria.

...

Baul

...

...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascuna Società è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dalle stesse, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

14. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

15. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 14, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

[Handwritten signature]

Art. 7 Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

[Handwritten signature]

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con un accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente delle Poste Italiane S.p.A. e delle Società del Gruppo, come individuate dall'articolo 2, esclusi i dirigenti.

5. Le Società del Gruppo possono accedere alle prestazioni di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1.

Art. 8 Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

2. Le Parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, individueranno le modalità, i criteri e le priorità di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 9 Criteri di precedenza

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base bimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità del Fondo ed alle valutazioni di priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) devono riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 1) e 2), nonché nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari accantonati da ciascuna Società, tenuto conto degli oneri di gestione e di amministrazione e di quanto previsto al comma 2.

4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi del successivo articolo 10 risulti superiore alla contribuzione ordinaria accantonata dall'azienda, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

Art. 10. Prestazioni criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2, (superiore a 36 ore annue pro-capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9, comma 2.

[Handwritten signature]

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.

[Handwritten signature]

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile - determinata secondo le modalità di cui al successivo comma 6 - che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 959,22, per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

retribuzioni lorde mensili fino a euro 2.075,21, ovvero con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 1.152,90, per retribuzioni lorde mensili di importo superiore a euro 2.075,21. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2013 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella misura dell'80% dell'indice ISTAT, in conformità con quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro. Resta fermo che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa devono riguardare interventi della durata massima di cui all'articolo 9, comma 2.

6. La retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata in base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e cioè la retribuzione di cui all'articolo 65 del contratto nazionale di lavoro del 14 aprile 2011, integrata dall'eventuale indennità di funzione nella misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata.

7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

8. Nei casi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Sebastiano Ferraro, Carlo Longo, Enzo Giampino]

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

[Handwritten signature]

10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

[Handwritten signature]

11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 6.

[Handwritten signature]

12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.

[Handwritten signature]

13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Adolfo Jovanone
Carlo
Ray Gynnig

15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11 Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con le attività di cui al Gruppo Poste Italiane.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito nonché il versamento dei contributi correlati.

[Handwritten mark]

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1.

[Handwritten signature]

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro; nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

[Handwritten signature]

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 3, comma 34 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 12 Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il presente accordo, è salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10, comma 13.

Art. 13 Scadenza

1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane" scade trascorsi 12 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento del presente accordo.

2. Il Fondo potrà essere rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.


Art. 14 Norme finali







1. Il presente accordo viene trasmesso a cura di Poste Italiane S.p.A. presso i Ministeri competenti per l'emanazione del Decreto

interministeriale di recepimento, di cui all'articolo 3, comma 42, Legge
28 giugno 2012, n. 92.

per Poste Italiane S.p.A.

per le OO.SS.:


Paolo
C. de la
M. de la


SLC - CGIL 
SLP - CISL 
UIL poste 
FAILP - CISAL 
CONFSAL - COM. ni 
UGL - COM. ni 